

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2975

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFAGNI, BARBUTO, BARZOTTI, CATALDI, CURRÒ, DE CARLO,
DEL MONACO, DEL SESTO, GRIPPA, IANARO, MANZO, MARTINCI-
GLIO, NAPPI, OLGIATI, PENNA, SAITTA, SCERRA, VILLANI**

Disposizioni concernenti la concessione di garanzie a sostegno
della liquidità delle imprese

Presentata il 24 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — In risposta alla crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, che sta colpendo la struttura finanziaria delle imprese al punto da comprometterne, in chiave prospettica, anche la capacità e la velocità di ripartenza quando l'economia darà i primi segnali di crescita, il mondo produttivo italiano, per lo più composto da piccole e medie imprese (PMI), è stato costretto a ricorrere al debito. Se il problema della sottocapitalizzazione delle PMI italiane è ormai noto da tempo, in questa fase esso è ancora più grave ed evidente a seguito della crisi economica connessa all'emergenza socio-economico-sanitaria, che ha duramente colpito l'intero sistema delle imprese.

Per sostenere la liquidità delle PMI e, nell'attuale periodo pandemico e di crisi,

quindi, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato, la presente proposta di legge prevede la concessione di finanziamenti fino a un importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, nel rispetto del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione COM 2020/C 91 I/01 della Commissione, del 20 marzo 2020 (*Temporary framework*), al fine di agevolare:

a) la realizzazione di investimenti ammissibili alle misure previste dal Piano nazionale transizione 4.0, in conformità con la missione 1 « Digitalizzazione, innova-

zione, competitività e cultura » della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentata alle Camere dal Governo il 12 gennaio 2021 (Doc. XXVII, n. 18);

b) anticipazioni alle imprese della liquidità, a fronte della cessione a banche e ad altri intermediari finanziari del credito d'imposta, acquisito conseguentemente alla

concessione dello sconto in fattura per gli interventi agevolati dal cosiddetto « *Ecobonus* 110 per cento », in conformità con la missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica » – componente « Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici » della citata proposta di PNRR.

Per i motivi esposti si auspica un celere esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese beneficiarie del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0, di cui all'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nonché per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro annue rilevate per l'anno 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa una garanzia a titolo gratuito, il cui importo massimo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 30 giugno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nel Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono istituite due sezioni speciali denominate « Transizione 4.0 » ed « *Ecobonus* 110 per cento ». Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, i criteri e le modalità di accesso alle sezioni speciali.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



18PDL0140090